

Novità fiscali 2017

Sala Orlando

24 gennaio 2017

INDICE

IMPRESE MINORI - Determinazione del reddito (IRPEF) e del valore della produzione netta (IRAP)

LA CONTABILITA' SEMPLIFICATA

DISPOSIZIONI GENERALI e CONSIDERAZIONI SUL NUOVO REGIME

IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)

**DEDUZIONE MAGGIORATA DEGLI AMMORTAMENTI
(super e iper ammortamento)**

ALTRE AGEVOLAZIONI

IMPRESE MINORI


Determinazione del reddito (IRPEF) e del valore della produzione netta (IRAP)



CONFCOMMERCIO
UNIONE DEI LAVORATORI



CONFCOMMERCIO
UNIONE DEI LAVORATORI
MILANO - ROMA - NAPOLI - PALERMO - CATANIA - BARI - BOLOGNA



Agenzia Entrate
DIREZIONE REGIONALE AGENZIA ENTRATE

Il reddito di impresa

A decorrere dal periodo d'imposta 2017 il reddito imponibile degli imprenditori in contabilità semplificata (imprese minori) è determinato come differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi) **percepiti** nel periodo di imposta e le spese **sostenute** nel periodo stesso, imputati secondo il **principio di cassa**.

Il principio di competenza economica resta applicabile ai fini della determinazione degli altri componenti di reddito (plusvalenze, sopravvenienze attive e passive, minusvalenze, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.).

Da subito si segnala che non rileva più il valore delle rimanenze finali né quello delle giacenze iniziali.

COMPONENTI POSITIVI	COMPONENTI NEGATIVI
Ricavi e altri proventi considerati ricavi percepiti (art. 85 - cassa)	Spese sostenute (cassa)
Utili, dividendi e interessi percepiti (art. 89 - cassa)	Quote di ammortamento (artt. 64, c. 2 e 103 – entrata in funzione)
Autoconsumo (art. 57)	Accantonamenti TFR (competenza)
Redditi patrimoniali (art. 90, comma 1, sistema catastale)	Perdite di beni e su crediti (art. 101 - competenza)
Plusvalenze (art. 86 - competenza)	Minusvalenze (art. 101 - competenza)
Sopravvenienze attive (art. 88 - competenza)	Sopravvenienze passive (art. 101 - competenza)
	Deduzioni: <ul style="list-style-type: none"> • intermediari rappresentanti di commercio • ristorazione • attività alberghiera • autotrasporto • distributori di carburante

Altre norme del TUIR applicabili per la determinazione del reddito di impresa

- beni relativi all'impresa indicati nel libro inventari (art. 65)
- proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito, es. proventi esenti e soggetti a ritenuta a titolo d'imposta (art. 91)
- spese per prestazione di lavoro (art. 95)
- oneri di utilità sociale (art. 100)
- spese relative a più esercizi, es. ricerca e sviluppo, pubblicità, propaganda, rappresentanza (art. 108)
- componenti negativi di reddito relativi a immobili diversi da quelli strumentali, indeducibili (art. 90, comma 2)
- oneri fiscali e contributivi (art. 99, commo 1 e 3)
- interessi passivi e di mora, contratti di associazione in partecipazione (art. 109, commi 5,7, e 9 lett.b)

Contratti a corrispettivi periodici

I costi dei **contratti a corrispettivi periodici** relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta di importo non superiore a 1.000 euro (es. canoni di locazione) non possono più essere dedotti con riferimento al principio di competenza economica o, in alternativa, alla registrazione ai fini IVA.

Anche queste spese si devono dedurre in base all'ordinario criterio di cassa*.

*Si ricordi la presunzione di pagamento a seguito di registrazione prevista in caso di opzione della tenuta dei registri IVA senza annotazioni.

Passaggio di regime (semplificato ↔ ordinario)

RICAVI COMPENSI SPESE

che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato (semplificato/cassa o ordinario/competenza)



**non assumono rilevanza
nella determinazione del reddito
degli anni successivi**

Il valore della produzione netta (IRAP)

Le imprese individuali e le società di persone che determinano il reddito ai sensi dell'art. 66 TUIR (imprese minori) applicano gli stessi criteri illustrati ai fini della determinazione del reddito di impresa anche per il calcolo del

VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA (VPN)

che è la **base imponibile dell'IRAP**.

Si applica quindi il nuovo criterio di cassa per la determinazione dei ricavi e dei costi e non rileva il valore delle rimanenze finali (dossier Studi Camera e Senato).

A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di passaggio dal regime semplificato al regime ordinario e viceversa.

LA CONTABILITA' SEMPLIFICATA



CONFCOMMERCIO
UNIONE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
UNIONE PER L'ITALIA
MILANO - ROMA - NAPOLI - PALERMO - TORINO



Direzione Provinciale delle Entrate

Requisiti di accesso

Imprese ammesse	Imprese individuali Società di persone		
Limite dimensionale (ricavi artt. 57 e 85 del TUIR percepiti in un anno intero) * 2016 per competenza	<ul style="list-style-type: none"> • 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; • 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività <p>Per le imprese che non hanno svolto l'attività per l'intero anno, i ricavi devono essere ragguagliati ad anno.</p>		
	Imprese promiscue (attività di servizi e altre attività)	Registrazione separata dei ricavi	Il limite è quello riferito all'attività prevalente
		Senza registrazione separata dei ricavi	limite 700.000 euro

Altre disposizioni

Nuove imprese



Calcolo previsionale: se si prevede di non superare i limiti (per cassa), si tiene la contabilità semplificata

Superamento dei limiti



Passaggio alla contabilità ordinaria a partire dal periodo d'imposta successivo

Opzione per la contabilità ordinaria



L'opzione ha effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata e fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

Registri incassi e pagamenti

Le annotazioni sono cronologiche e distinte per i ricavi percepiti e le spese sostenute.

Elementi da indicare per ogni incasso o pagamento:

1. importo;
2. generalità/indirizzo/comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;
3. estremi della fattura o altro documento emesso/ricevuto.

La registrazione deve avvenire entro 60 gg.

Nei registri devono essere **annotati gli altri componenti positivi e negativi per la determinazione del reddito** (sopravvenienze attive e passive, autoconsumo, risarcimenti, ecc.).

Registri IVA con indicazione dei mancati incassi o pagamenti

I registri IVA possono sostituire i registri incassi e pagamenti, purché siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

Nel caso in cui l'incasso/pagamento non sia avvenuto nell'anno di annotazione, nei registri IVA deve essere riportato:

- 1. l'importo complessivo** dei mancati incassi/pagamenti
- 2. l'indicazione delle fatture** cui le operazioni si riferiscono.

I ricavi percepiti/costi sostenuti in un periodo di imposta successivo a quello di annotazione IVA devono essere annotati separatamente nel periodo d'imposta di incasso/pagamento con l'indicazione del documento registrato ai fini IVA in un periodo di imposta precedente.

Registri IVA senza integrazioni

È consentito tenere i registri IVA senza le annotazioni relative agli incassi/pagamenti.

In tal caso opera la **presunzione** in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso/pagamento.

Tale facoltà semplifica l'attività di raccolta delle informazioni e la gestione contabile, ma è subordinata all'esercizio di apposita opzione che vincola per tre anni il contribuente.

**REGISTRI INCASSI
PAGAMENTI
REGISTRI IVA**

- **Registri cronologici:**
 - degli incassi
 - dei pagamenti
- **Registri IVA (acquisti fatture corrispettivi)**
- **Registro beni ammortizzabili (possibile effettuare annotazioni registro IVA acquisti)**

**REGISTRI IVA
INTEGRATI**

- **Registri IVA integrati con incassi e pagamenti**
- **Registro beni ammortizzabili (possibile effettuare annotazioni registro IVA acquisti)**

**REGISTRI IVA SENZA
INTEGRAZIONI***

* L'opzione vincola
per tre anni

- **Registri IVA (presunzione: data di registrazione = data di incasso o pagamento)**
- **Registro beni ammortizzabili (possibile effettuare annotazioni registro IVA acquisti)**

DISPOSIZIONI GENERALI CONSIDERAZIONI SUL NUOVO REGIME



CONFCOMMERCIO
UNIONE DEI LITIGIA



CONFCOMMERCIO
UNIONE DEI LITIGIA
MILANO - ROMA - NAPOLI - PALERMO



Agenzia Entrate
DIREZIONE REGIONALE DELLA FISCALITÀ

Norme di raccordo

Le nuove regole dovranno essere applicate a decorrere **dal 2017**.

E' auspicabile che venga emanato l'apposito decreto di attuazione.

Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, *«come modificato...»*, è **ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza [formulazione ambigua]**.

Le problematiche principali

- Le rimanenze finali non rilevano ai fini della determinazione del reddito; nel primo anno di applicazione delle nuove regole, l'ammontare delle rimanenze riduce il reddito di impresa e potrebbe generare perdite che per le imprese minori trovano limiti di deducibilità.
- I nuovi indici di affidabilità e i controlli fiscali.

IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI) Art. 55-bis del T.U.I.R.

La determinazione dell'imposta

Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a **tassazione separata** (a titolo di IRI) con l'aliquota prevista ai fini Ires, che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è fissata al 24%.

Dal reddito di impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate dall'imprenditore, dai collaboratori e dai soci.

Il regime dell'IRI è opzionale e alternativo a quello «ordinario» dell'IRPEF e delle relative addizionali.

L'IRI è applicabile alle sole imprese **in regime di contabilità ordinaria**.

Determinazione della base imponibile

BASE IMPONIBILE IRI

=

Utile/Perdita bilancio

+

Variazioni in aumento fiscali

-

Variazioni in diminuzione fiscali

-

somme prelevate

**a carico dell'utile/reddito di esercizio e delle riserve di utili/IRI
a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci**

Condizioni di deducibilità dei prelievi titolare collaboratori soci

Le somme prelevate a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettati ad IRI, sono deducibili alle seguenti

condizioni:

1. nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata;
2. al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi.

Tassazione dei prelievi

Tutte le somme prelevate a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettati ad IRI:

- costituiscono reddito di impresa
- sono assoggettate a tassazione ordinaria ai fini IRPEF in capo a detti soggetti.

Regime delle perdite

Le **perdite** derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e di quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice **maturate nei periodi d'imposta di applicazione dell'IRI** sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi senza il vincolo del quinquennio previsto ai fini IRPEF per le imprese in contabilità ordinaria (vd. art. 8, comma 3, TUIR).



L'opzione per l'IRI

Gli imprenditori e le società di persone possono optare per l'applicazione dell'IRI a prescindere dalla dimensione e quindi il nuovo regime può essere richiesto anche da soggetti che sarebbero ammessi al regime di contabilità semplificata ed hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria.

L'opzione per l'anno 2017 potrà quindi essere esercitata in sede di dichiarazione dei redditi per lo stesso anno (UNICO 2018).

L'opzione per l'IRI

Dal momento che non è prevista possibilità di revoca, l'opzione per l'IRI ha i seguenti effetti:

- vincola per 5 anni;
- vincola alla tenuta della contabilità ordinaria (anche per i soggetti «naturalmente» in contabilità semplificata).

Dopo il quinquennio l'opzione deve essere rinnovata.

Disposizioni varie

Le nuove disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili di periodi precedenti a quelli di applicazione dell'IRI.

Per i soggetti che optano per il regime dell'IRI il contributo annuo dovuto alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (titolari, coadiuvanti e coadiutori, articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233) è determinato senza tener conto delle nuove disposizioni in materia di IRI.

Non dovrebbero essere equiparabili ai prelevamenti:

- gli utilizzi degli utili per la copertura di perdite
- le attribuzioni di patrimonio

Srl a ristretta base proprietaria

Possono optare per il regime IRI anche le Srl soggette al regime della «trasparenza fiscale» (art. 166 T.U.I.R.) ossia le Srl con volume di ricavi non superiore alle soglie previste per gli studi di settore e compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10.

Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che optano per l'IRI perdono la natura di redditi di capitale e concorrono invece alla formazione del reddito del socio quale reddito d'impresa (problema INPS?).

Le problematiche principali

- La presenza di oneri/detractions IRPEF in capo al titolare/socio/collaboratore (es. contributi Inps) in assenza di altri redditi.
- Necessità di chiarimenti previdenziali (redditi di impresa già colpiti da contribuzione).
- La cessazione di attività (o l'uscita dal regime IRI) e l'imposizione delle riserve esistenti.

Riduzione del rendimento nozionale

L' ACE è un'agevolazione che riconosce la deduzione dal reddito complessivo di un "rendimento nozionale" ottenuto moltiplicando gli aumenti di capitale proprio per un coefficiente di rendimento nozionale prestabilito (aliquota); la variazione in aumento del capitale proprio (incrementi meno decrementi), non può essere superiore al patrimonio netto del bilancio.

Per il 2017 è diminuita al 2,3% l'aliquota applicabile ai fini della determinazione del rendimento nozionale (**per l'anno 2016 era al 4,75%**).

A partire dal 2018 l'aliquota è fissata al 2,7% .

Estensione del metodo di calcolo ACE prevista per i soggetti IRES ai soggetti IRPEF

A partire dal periodo di imposta 2016, similmente alle società IRES, i soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria), ai fini della determinazione del rendimento nozionale, dovranno tenere conto dell'incremento del capitale proprio tipico anziché del patrimonio netto esistente al 31 dicembre di ogni anno.

A tal fine si riconosce anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2010.


DEDUZIONE MAGGIORATA DEGLI AMMORTAMENTI



CONFCOMMERCIO
UNIONE DEI LITIGALIA



CONFCOMMERCIO
UNIONE DEI LITIGALIA
MILANO - ROMA - NAPOLI - PALERMO - CATANIA



Direzione Provinciale delle Entrate

SUPER AMMORTAMENTO



CONFCOMMERCIO
UNIONE DEI LITIGIA



CONFCOMMERCIO
UNIONE DEI LITIGIA
MILANO - ROMA - NAPOLI - PALERMO - CATANIA



DIREZIONE REGIONALE AGENZIA ENTRATE

Super ammortamento proroga

È prorogata la possibilità di usufruire di una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione (incluso leasing finanziario) di beni materiali strumentali unicamente ai fini della determinazione dell'ammortamento **fiscale**.

Ambito soggettivo: possono usufruire dell'agevolazione tutti i soggetti Ires ed Irpef a prescindere dal regime contabile adottato (esclusi i regimi forfettari).

Requisiti dei beni: beni materiali strumentali nuovi con aliquota di ammortamento non inferiore al 6,5%.

Sono inclusi i beni di valore inferiore a € 516,46; il beneficio consiste nel costo deducibile pari a €723,04.

Sono esclusi i fabbricati e le costruzioni.
Rif. circolari n. 12/E/2016 e n. 23/E/2016.

Ambito di applicazione e condizioni

Ambito dell'agevolazione

- Ires ed Irpef, no IRAP
- Quote di ammortamento
- Canoni di locazione finanziaria

Condizione

- L'acquisto dei beni (consegna o spedizione) deve avvenire nel periodo 15.10.2015 - **31.12.2017 (termine prorogato)**
- La Legge di Bilancio 2017 prevede che la maggiorazione sia applicabile anche ai beni consegnati entro il **30.6.2018**, a condizione che alla data del 31.12.2017:
 1. il relativo ordine sia stato accettato dal venditore;
 2. sia stato versato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La descritta estensione temporale riguarda anche gli acquisti di beni in *leasing*.

L'agevolazione spetta a partire dal momento in cui il bene entra in funzione.

Oggetto dell'agevolazione e ambito temporale

Beni materiali strumentali nuovi



- Beni materiali → esclusi immateriali (es. software)
- Strumentali → esclusi beni merce e beni investimento
- Novità → non spetta per gli investimenti in beni già utilizzati *



acquisti dal 15 ottobre 2015 al **31 dicembre 2017**

Oggetto dell'agevolazione e ambito temporale

Vale di regola la consegna o la spedizione (anche in presenza di acconti anteriori), oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale).

* Può essere oggetto dell'agevolazione anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo (circ. n. 5 del **19/02/2015**, n. 4/E del 18 gennaio 2002 e n. 44/E del 27 ottobre 2009, paragrafo 2.4).

Agevolazione

ACQUISTO DEL BENE



Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento il costo di acquisizione è maggiorato del 40% (l'ammortamento del bene è quindi ammesso nella misura del 140%).



LEASING

Ai fini della determinazione del canone di locazione finanziaria il costo di acquisizione è maggiorato del 40% (nel caso di leasing l'agevolazione si applica sulla quota capitale inclusa nel canone)

Beneficiari

➤ Imprese

➤ Professionisti: è una novità in quanto i precedenti incentivi erano riservati alle imprese

N.B. per gli esercenti arti e professioni nell'anno di acquisto del bene la quota di ammortamento non deve essere ridotta alla metà.

Esempio *Super-ammortamento e VENDITA*

Impresa acquista attrezzature (aliquota di ammortamento 20%) per € 10.000

- Ammortamento civilistico deducibile: € 2.000 (20% di 10.000)
- Ammortamento fiscalmente deducibile (a regime): Euro 2.800 (20% di 14.000)
- Variazione in diminuzione in Unico per la quota del super ammortamento
- Nessuno stanziamento di imposte differite (la differenza è permanente)

ANNO	AMM.TO CONTABILE	SUPER AMM.TO	F.DO AMM.TO	VALORE FISCALE
1	1000	400	1000	9000
2	2000	800	3000	7000
3	2000	800	5000	5000
4	2000	800	7000	3000
5	2000	800	9000	1000
	9000	3600		

Corrispettivo di vendita 1.300 plusvalenza di $1.300 - 1.000 = 300$

Veicoli aziendali

Per l'acquisto di veicoli aziendali, la proroga di un anno del superammortamento è applicabile a **quelli utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa** (art. 164, comma 1, lett. a).

Per i veicoli diversi (**assegnati ai dipendenti o per scopi diversi art. 164, c.1, lett. b e b-bis**), l'agevolazione è terminata con gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016.




I PER AMMORTAMENTO



CONFCOMMERCIO
UNIONE DEI LITIGIA



CONFCOMMERCIO
UNIONE DEI LITIGIA
MILANO - ROMA - NAPOLI - PALERMO - CATANIA - BARI - MESSINA - BOLOGNA



DIREZIONE REGIONALE AGENZIA ENTRATE

Iper ammortamento beni materiali

Il costo di acquisizione del bene strumentale è incrementato del 150%. a favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale** a condizione che si tratti di beni interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

I beni materiali agevolabili sono indicati nell'allegato A alla legge di bilancio.

Iper ammortamento beni immateriali

Per i soggetti in esame che effettuano nel suddetto periodo investimenti in **beni immateriali strumentali (SOFTWARE, SISTEMI E SYSTEM INTEGRATION, PIATTAFORME E APPLICAZIONI)** il costo di acquisizione è aumentato del 40%.

L'agevolazione relativa ai beni immateriali sembrerebbe:

- strettamente funzionale al fatto di un investimento relativo a beni materiali di cui all'allegato A;
- non riguardare necessariamente i medesimi impianti o macchinari.

Occorre un chiarimento ufficiale.

I beni immateriali agevolabili sono indicati nell'allegato B alla legge di bilancio.

Documentazione

Il soggetto interessato deve produrre una **dichiarazione** del legale rappresentante attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui agli Allegati A - B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di **costo superiore a € 500.000** occorre una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un professionista/ente abilitato (ingegnere, perito industriale, ente di certificazione accreditato).

Termini di acquisizione della documentazione

La dichiarazione del legale rappresentante o la perizia devono essere acquisite:

- entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione;
- se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

In questo caso l'agevolazione spetta solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

Le fonti di identificazione dei beni

Allegato A alla legge di bilancio – Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “INDUSTRIA 4.0”:

- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”.

Allegato B alla legge di bilancio – Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “INDUSTRIA 4.0”.



Condizioni

L'acquisto deve avvenire entro il 31.12.2017

Sono ammessi gli acquisti effettuati entro il 30/6/2018 a condizione che:

- entro il 31/12/2017 sia accettato il relativo ordine;
- siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

I termini per l'acquisto

Per l'acquisto che dà diritto all'agevolazione viene stabilito solo il termine finale (il 31/12/2017 ovvero 30/6/2018).

Il termine iniziale a decorrere dal quale gli investimenti sono agevolabili, potrebbe essere alternativamente:

- il 1° gennaio 2017 (entrata in vigore della legge);
- il 15 ottobre 2015 (art. 1, comma 91, della L. 208/2015).

Occorre un chiarimento ufficiale.

Le agevolazioni saranno utilizzabili solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione (relazione di accompagnamento).

ALTRE AGEVOLAZIONI

«Bonus alberghi»

E' stato esteso agli anni 2017 e 2018 il credito d'imposta a favore delle strutture alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 per le spese sostenute relative a interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell'efficienza energetica acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere.

«Bonus alberghi»

Il credito spetta nella misura del **65%** delle spese sostenute a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione antisismica, di riqualificazione energetica e di acquisto mobili.

Il tetto di spesa su cui calcolare il bonus resta fissato a 200.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di spesa previsto dallo Stato.

Anche le strutture che svolgono attività agrituristica rientrano tra i soggetti ammessi al «bonus alberghi».

Il credito spetta in **2 quote annuali di pari importo** e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

«Bonus alberghi»

Entro il 1° marzo p.v. il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) deve aggiornare il Decreto 7 maggio 2015 che stabilisce le disposizioni applicative del credito di imposta con riferimento, in particolare a:

- tipologie di strutture alberghiere,
- interventi ammessi,
- procedure per l'ammissione delle spese e per il riconoscimento e utilizzo,
- soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta.

Investimenti in start up PMI innovative

Al fine di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, il DL n. 179/2012 introduce un'apposita disciplina per le «start-up innovative» prevedendo agevolazioni relative ai rapporti di lavoro e al reddito dei soci investitori.

Dal 2017 viene incrementato il beneficio per i soggetti investitori.

In particolare agli investitori nelle start up spetta la seguente agevolazione:

- detrazione IRPEF del 30% degli investimenti per un importo **non superiore a € 1.000.000**, per ciascun periodo d'imposta;
- deduzione dal reddito imponibile IRES pari al **30% degli investimenti rilevanti** effettuati per un importo **non superiore a € 1.800.000**, per ciascun periodo d'imposta .

L'investimento deve essere **mantenuto per almeno 3 anni**.